

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 febbraio 2023, n. 33
MeCAU Pronto Soccorso - P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie - in Via G. Bovio, 279/A. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Bisceglie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 es.m.i., da corpo D a corpo A con 4 PPLL tecnici OBI.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 3, comma 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
(...);
c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)"*;
- all'art. 8 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*, comma 3 che *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*;
- all'art. 8, comma 5 che *"La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento*

da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”;

- all'art. 17 “Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio”, ai commi 2 e 3 che “2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale.; 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3.”;

Con nota prot. n. AOO_183/16194 del 28/12/2022 ad oggetto “Autorizzazione regionale propedeutica al trasferimento definitivo, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 3, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del MeCAU – Pronto Soccorso del P.O. di Bisceglie in altra sede di strutture già in esercizio da corpo D a corpo A e “Istanza di Autorizzazione all'Esercizio, ai sensi dell'art. 8, co. 3 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., per n. 4 PPLL tecnici – OBI presso il MeCAU – Pronto Soccorso del P.O. di Bisceglie”. Incarico di verifica dei requisiti minimi”, indirizzata al Direttore Generale dell'ASL BT, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Dirigente responsabile UOSVD Gestione Rischio Clinico, Qualità e Bed Management, al Dirigente Responsabile Area Medica P.O. Bisceglie, al Direttore Area Gestione Tecnica e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Bisceglie, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con nota prot. n. 0088571 del 15/12/2022, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/15815 del 16/12/2022, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale BT con sede in Barletta ha presentato “Istanza di Autorizzazione all'Esercizio, ai sensi dell'art. 8, co. 3 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., per n. 4 PPLL tecnici – OBI presso il MeCAU – Pronto Soccorso del P.O. di Bisceglie”, chiedendo “a completa sostituzione delle note prot. n. 77640 e n. 73016, rispettivamente del 3/11/2022 e 13/10/2022, autorizzazione all'esercizio per trasferimento in altra sede di strutture già in esercizio (Art. 5 comma 2.3) da corpo D a corpo A (cfr. planimetria allegata), con n. 4 PPLL tecnici OBI, per le seguenti funzioni assistenziali della Struttura di Pronto Soccorso:

- Area di attesa ed Accettazione;
- Triage;
- Sezione Codici Minori (Bianche e verdi);
- Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
- Sezione Assistenza in Emergenza (Codici Rossi);
- 4 PPLL tecnici OBI.”

all'uopo dichiarando ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000: “(omissis) che tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per la struttura oggetto di autorizzazione risultano soddisfatti, nonché di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”.

Con la medesima nota il Direttore Generale dell'ASL BT ha, inoltre, dichiarato che: “la Responsabilità della Struttura oggetto di autorizzazione affidata al dott. Luigi Papa, nato ad Andria (BT) il 05/01/1963, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, il 25/10/1990, specializzato in Medicina Interna presso l'Università degli Studi di Bari nel luglio 1995, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia BT, al n. 1019 dal 21/04/2009.

Si allegano.

- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà recante l'elenco del personale assegnato – Allegato A;
- CILA prot. n. 29559 del 29/07/2020 – Allegato B;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione incarico di Responsabile Sanitario – Allegato C;

- *Progetto con relative Planimetrie (stralcio planimetrie stato di fatto e di progetto) – Allegato D e D1;*
- *Nota prot. 0086442 del 6/12/2022 con la quale si dichiara di non essere in possesso del certificato di agibilità – richiesto al Comune di Bisceglie – Allegato E;*
- *Carta identità Direttrice Generale – Allegato F;*
- *Istanza di autorizzazione alla realizzazione pro. N. 86095 del 05/12/2022 – Allegato G;*
- *Permesso a costruire n. 26 del 14/06/2021 – Allegato H.*

Si precisa, altresì, che gli allegati, di cui sopra, sono stati trasmessi a mezzo Pec successivamente alla nota prot. n. 0088571 in pari data ed acquisiti dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/15816 del 16/12/2022.

In relazione a quanto sopra;

considerato che:

- *nel caso di specie non deve essere sentito il Direttore Generale dell'ASL BT, trattandosi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune e non venendo quindi in rilievo esigenze di verifica di conformità al fabbisogno regionale anche nella sua dimensione allocativa;*
- *con D.G.R. del 23 settembre 2019 n. 1726 di adozione del R.R. n. 23/2019 "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017". Recepimento Accordo Stato Regioni del 1/08/2019 (Rep. Atti n. 143/CSR) ad oggetto: "Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva" e "Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso", la Regione Puglia ha ridisegnato la Rete dell'Emergenza Urgenza regionale, ove nel P.O. "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie è previsto il Pronto Soccorso di Base, il quale, ai sensi dell'Allegato B alla medesima D.G.R. deve essere dotato, inter alia, di posti letto di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) proporzionali al bacino di utenza ed alla media degli accessi.*

Premesso quanto precede; atteso, altresì, che:

- *la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. dispone:*
 - *all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 2, 3 e 5, quanto segue:*
 - "2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*
 - 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale";*
 - 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.";*

- all'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate") quanto segue:
- "1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.
 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.
 3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.
 4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.
 5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
 6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.";

con la presente si rilascia, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento in altra sede da corpo D a corpo A del P.O. di Bisceglie sito in via G. Bovio, 279/A, della **Struttura di Pronto Soccorso con n. 4 PPLL tecnici OBI (Osservazione Breve Intensiva), comprensiva delle seguenti funzioni assistenziali:**

- Area di attesa ed Accettazione;
- Triage;
- Sezione Codici Minori (Bianche e verdi);
- Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
- Sezione Assistenza in Emergenza (Codici Rossi);

nelle more della trasmissione da parte del Direttore Generale dell'ASL BT a questa Sezione di copia della seguente documentazione:

- **autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede della Struttura di Pronto Soccorso di base del P.O. "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie;**
- **elaborato progettuale** sulla base del quale è stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione comunale per trasferimento di sede;
- **titolo di godimento dell'immobile;**
- **titoli accademici del Responsabile Sanitario designato;**

si invita il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare nella nuova sede ubicata nel corpo A del Pronto Soccorso di Base del P.O. di Bisceglie **il possesso dei requisiti minimi generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. – colonna di sinistra delle Sezioni A Requisiti Generali, C.01 Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e C.01.01 Pronto Soccorso Ospedaliero e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., integrati dai requisiti di cui all'Allegato B "Riorganizzazione della Rete Dell'Emergenza Urgenza della Regione Puglia" della D.G.R. n. 1726/2019 sezione "Standard Organizzativo- assistenziali delle strutture di emergenza-urgenza ospedaliera" – "Pronto Soccorso di Base", per l'autorizzazione all'esercizio della Struttura di Pronto Soccorso di n. 4 posti letto tecnici OBI, comprensiva delle seguenti funzioni assistenziali:**

- Area di attesa ed Accettazione;
- Triage;
- Sezione Codici Minori (Bianche e verdi);
- Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
- Sezione Assistenza in Emergenza (Codici Rossi);

per la quale è richiesta l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede , come da layout allegato all'istanza (che si allega alla presente).

Le relazioni dovranno confermare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, minime ed ulteriori come sopra indicati, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e specificare il nominativo ed i titoli del Responsabile sanitario della Struttura Pronto Soccorso di Base."

Con nota prot. n. 8840 del 01/02/2023, ad oggetto "GIUDIZIO FINALE CON PRESCRIZIONI - AUTORIZZAZIONE REGIONALE PROPEDEUTICA AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 28, COMMI 2 E, L.R. N. 9/2017 E S.M.I., DEL MeCAU-PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BISCEGLIE IN ALTRA SEDE DI STRUTTURE GIA' IN ESERCIZIO DA CORPO "D" A CORPO "A" E ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 3 DELLA L.R. N. 9/2017 E S.M.I., PER N. 4 PPLL TECNICI - OBI PRESSO MeCAU – PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BISCEGLIE- INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI - CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA' PROT. 16194 DEL 28.12.2022.", inviata a mezzo Pec in pari data e acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO_183/2866 del 02/02/2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha comunicato quanto segue:

"Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all'incarico conferito, la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute, che ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Sanità Pubblica ad eseguire una verifica per l'accertamento dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio nella nuova sede ubicata nel corpo A del Pronto Soccorso di Base del P.O. di Bisceglie e per l'autorizzazione all'esercizio della struttura di Pronto Soccorso con n. 4 posti letto tecnici OBI, comprensiva delle seguenti funzioni assistenziali:

- Area di attesa ed accettazione;
- Triage;
- Sezione Codici Minori (bianche e verdi);
- Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
- Sezione Assistenza di Emergenza (Codici Rossi);

per la quale è stata richiesta autorizzazione all'esercizio per trasferimento in sede, come da lay-out allegato all'istanza, si comunica che in data 27.01.2022, il Nucleo di valutazione di questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la struttura ubicata nel Presidio Ospedaliero, sito in Bisceglie (BT) alla via G. Bovio nr. 279/A, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a questo Ufficio, dal Legale Rappresentante. In occasione del sopralluogo effettuato presso la struttura è stata richiesta documentazione integrativa, trasmessa successivamente allo scrivente Ufficio. Come da incarico di cui all'oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. 03/2005 e s.m.i. integrati dai requisiti di cui all'Allegato B "Riorganizzazione della Rete dell'Emergenza Urgenza della Regione Puglia" della D.G.R. n. 1726/2019 sezione "Standard Organizzativo- assistenziali delle strutture di emergenza-urgenza ospedaliera" - "Pronto Soccorso di Base".

Tutto ciò premesso e precisato:

- Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura in data 12.01.2023 e 31.01.2023;
- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 27.01.2023;
- Fatte salve eventuali valutazioni dell'organo Regionale;

si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, nella nuova sede ubicata nel corpo A, del Pronto Soccorso di Base del P.O. di Bisceglie e per l'autorizzazione all'esercizio della struttura di Pronto Soccorso con n. 4 posti letto tecnici OBI, comprensiva delle seguenti funzioni assistenziali:

- Area di attesa ed accettazione;
- Triage;
- Sezione Codici Minori (bianche e verdi);
- Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
- Sezione Assistenza di Emergenza (Codici Rossi);

per la quale è stata richiesta autorizzazione all'esercizio per trasferimento in sede, come da lay-out allegato all'istanza, **CON LA PRESCRIZIONE** di implementare un documento da cui evinca il possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - colonna di sinistra delle sezioni A Requisiti Generali (O.O.A. - Documento di Organizzazione Aziendale);

Legale rappresentante: è la Dr.ssa Tiziana DI MATTEO, nata a (...) il (...) e residente a (...) alla via (...), in qualità di Direttrice Generale pro-tempore

Responsabile Sanitario del P.O.: è la Dr.ssa Pierangela NARDELLA nata a (...) il 12/08/1979, residente a (...), specialista in Igiene e Medicina Preventiva ed iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di BT dal 29/01/2019 al n. 2146.

Responsabile Sanitario di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza – Pronto Soccorso di Base: è il Dott. Luigi PAPA nato a (...) il 05/01/1963, residente a (...), specialista in Medicina Interna ed iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di BT dal 21/04/2009 al n. 1019. (...);

Con Pec del 09/02/2023 ad oggetto "Riferimento nota prot. 16194 del 28/12/2022", acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3247 del 10/02/2023, il Direttore Generale dell'ASL BT, a seguito di richiesta documentale integrativa, di cui alla nota citata in oggetto, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Titolo di godimento dell'immobile: Allegato L.R. n. 11 del 12/08/2005; Allegato Regolamento Regionale n. 27 del 28/11/2005; Visura P.O. di Bisceglie;
- Autorizzazione alla realizzazione prot. 50125 del 15/12/2022;
- Elaborato progettuale e relativa planimetria;

- Nota del 08/02/2023 del Comune di Bisceglie di riscontro alla richiesta di copia del certificato di agibilità;

considerato che in sede di verifica il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha rilevato l'assenza del seguente requisito organizzativo: *"Sono state definite le modalità organizzative in riferimento alla situazione di emergenza/urgenza psichiatrica."*;

per tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare al Pronto Soccorso – P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Bisceglie, per la struttura di Pronto Soccorso con 4 PPLL tecnici OBI da corpo D a corpo A, comprensiva delle seguenti funzioni assistenziali:

- Area di attesa ed accettazione;
- Triage;
- Sezione Codici Minori (bianche e verdi);
- Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
- Sezione Assistenza di Emergenza (Codici Rossi);

con la prescrizione che:

- a questa Sezione venga comunicato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sia dal Legale Rappresentante del P.O. sia dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, l'acquisizione e la verifica con esito positivo rispettivamente circa la presenza del seguente requisito organizzativo minimo *"Sono state definite le modalità organizzative in riferimento alla situazione di emergenza/urgenza psichiatrica."*, attualmente carente presso la Struttura di Pronto Soccorso, pena sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino a tre mesi e relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 14, commi 6, 7 e 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante del P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie dovrà trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R. 09/2017 e s.m.i. e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture ospedaliere di cui all'allegato A" del R.R. n. 16/2019, previste per la fase di "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del R.R. n. 16/2019;
- il Legale Rappresentante del P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie dovrà comunicare a questa Sezione l'acquisizione dei requisiti relativi agli adeguamenti acustici, antincendio e antisismica, che devono essere oggetto di *"un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale"*, ai sensi dell'art. 29, comma 5 lett. a) della L.R. 09/2017 e s.m.i.;
- il Legale Rappresentante del P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione dei responsabili sanitari, il Legale Rappresentante dell'ASL BT è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la*

competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare all'Ospedale "V. Emanuele II" - Bisceglie, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Bisceglie, per la struttura di Pronto Soccorso con 4 PPLL tecnici OBI da corpo D a corpo A, comprensiva delle seguenti funzioni assistenziali:
 - Area di attesa ed accettazione;
 - Triage;
 - Sezione Codici Minori (bianche e verdi);
 - Sezione Codici Intermedi Azzurri (Urgenza Differibile) e Arancioni (Urgenza non Differibili);
 - Sezione Assistenza di Emergenza (Codici Rossi);

con la prescrizione che:

- a questa Sezione venga comunicato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sia dal

Legale Rappresentante del P.O. sia dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, l'acquisizione e la verifica con esito positivo rispettivamente circa la presenza del seguente requisito organizzativo minimo *"Sono state definite le modalità organizzative in riferimento alla situazione di emergenza/urgenza psichiatrica."*, attualmente carente presso la Struttura di Pronto Soccorso, pena sospensione dell'attività per un periodo di tempo sino a tre mesi e relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 14, commi 6, 7 e 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante del P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie dovrà trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA – Aress istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R. 09/2017 e s.m.i. e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture ospedaliere di cui all'allegato A" del R.R. n. 16/2019, previste per la fase di "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del R.R. n. 16/2019;
- il Legale Rappresentante del P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie dovrà comunicare a questa Sezione l'acquisizione dei requisiti relativi agli adeguamenti acustici, antincendio e antisismica, che devono essere oggetto di *"un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale"*, ai sensi dell'art. 29, comma 5 lett. a) della L.R. 09/2017 e s.m.i.;
- il Legale Rappresentante del P.O. "V. Emanuele II" di Bisceglie dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione dei responsabili sanitari, il Legale Rappresentante dell'ASL BT è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Direttore Generale dell'ASL BT;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
 - al Servizio Qu.OTA – Aress;
 - al Dirigente Responsabile UOSVD Gestione Rischio Clinico, Qualità e Bed Management;
 - al Dirigente Responsabile Direzione Medica P.O. Bisceglie;
 - al Direttore Area Gestione Tecnica P.O. Bisceglie;
 - al Sindaco del Comune di Bisceglie (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Maria De Pasquale)

Il Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità
(Elena Memeo)